TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

Procedura fallimentare N. 2 / 2019

IL TRIBUNALE

IN PERSONA DEI SIG.RI MAGISTRATI

DOTT. LUIGI ACQUARONE	**PRESIDENTE**
DOTT. CRISTINA TABACCHI	**GIUDICE**
DOTT. EUGENIO TAGLIASACCHI	**GIUDICE RELATORE**

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 161 LF della Società San Valeriano Srl (CF: 02584590042), con sede formale in Frabosa Sottana (CN) Piazzale Cavarero 43/A/29;

Visto il Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 23.10.2019;

Vista la Relazione ex art. 172 LF depositata dal Commissario Giudiziale Dott. Botta;

Vista la memoria del 1.9.2020 della società debitrice;

Visto il Decreto del 9.9.2020 con cui il Tribunale ha fissato udienza ai sensi dell'art. 173 LF per il giorno 13.10.2020;

Visto l'esito dell'udienza del 13 ottobre 2020 nella quale il debitore si è sostanzialmente rimesso alle decisioni del Tribunale collegiale non svolgendo ulteriore attività difensiva;

Visto l'intervento del PM alla predetta udienza, il quale ha insistito per la declaratoria di fallimento previa revoca del concordato;

Ritenuto che alla luce dei rilievi del Commissario Giudiziale e delle precisazioni della società debitrice, la quale, peraltro, ha riconosciuto la fondatezza di molti dei predetti rilievi, siano venute meno le condizioni di ammissibilità della proposta, essendo emersa una realtà debitoria diversa da quella originariamente prospettata che, quindi, palesa una diversa consistenza del passivo, con l'individuazione di importi di natura privilegiata precedentemente assunti come chirografari, nonché di oneri e spese prededucibili non considerati.

Va evidenziato, più precisamente che:

- non era stata data indicazione dell'avvenuta liquidazione dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 992 emessa dal Tribunale di Savona in data 30 ottobre 2019;

- non è stato predisposto apposito fondo rischi specifico in caso di esito negativo del contenzioso tributario pendente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo n. 208/19 (pag. 15, paragrafo 2.3);
- vi è stata una errata qualificazione e quantificazione del credito vantato da AMT Piumatti;
- vi è stata una errata qualificazione del credito dell'ex Banco BPM relativa al finanziamento n. 2051592;
- non vi è stata una specificazione dei crediti tributari;
- vi è una mancata specificazione dei fondi rischi;
- non sono state indicate le spese ex art. 2770 c.c. maturate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 205/2015 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Cuneo;
- mancata descrizione analitica dei tempi di adempimento della proposta prevista dall'art. 161, secondo comma, lettera e) L.F. e dell'indicazione delle tempistiche di realizzo dell'attivo concordatario;
- con riferimento al trattamento dei crediti tributari ex art. 182 ter L.F. è stata rilevata la mancanza dell'attestazione richiesta dal primo comma della disposizione in considerazione della dilazione prevista per il pagamento di tali crediti (necessaria ad attestare che il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione);
- non vi è stato un adeguamento del piano e della relativa attestazione in considerazione della dichiarazione di credito dell'Agenzia delle Entrate e non vi sono state indicazioni circa le modalità e le tempistiche del piano di dilazione proposta.

Va ulteriormente rilevato che le rettifiche effettuate dal CG con riferimento ai valori di realizzo dell'attivo immobiliare hanno fatto emergere uno scostamento particolarmente rilevante rispetto a quanto stimato nel Piano, per un valore di circa il 40%.

Da tutto quanto precede risulta che le variazioni in aumento del passivo e in diminuzione dell'attivo palesano come la società non appaia in grado di soddisfare neppure in minima parte i creditori chirografari e, peraltro, non consente nemmeno l'integrale soddisfazione del ceto privilegiato, venendo dunque meno una condizione di fattibilità giuridica del concordato, in ragione dell'inosservanza dell'art. 160, quarto comma, L.F.

Si rileva infine che, alle argomentazioni che precedono, che sarebbero di per sé già sufficienti a comportare la revoca dell'ammissione al concordato, se ne affianca un'altra.

In ragione delle circostanze emerse, infatti, l'attestazione del professionista nominato ex art. 67 L.F. risulta inadeguata a fornire ai creditori un'informativa corretta. La Suprema Corte di Cassazione al riguardo ha osservato che detta relazione, affinché possa corrispondere alla funzione che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, deve essere chiara, aggiornata, logica, completa e congrua, deve dar conto con puntualità delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti in particolare nel giudizio di fattibilità (Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, Cass. 14 febbraio 2011 n. 3586 e Cass.9 marzo 2018, n.5825).

Come recentemente ricordato dal Tribunale di Bergamo nella sentenza 132/2020 "*Detta carenza nell'attestazione integra di per sé sola l'ipotesi di cui all'art. 173, comma 3, ultimo inciso, L. fall., mancando ab origine una condizione prescritta per l'ammissione al concordato, e precisamente non essendo stata prodotta un'attestazione plausibile circa la fattibilità del piano ex art.161, comma 3, L. fall.. Il fine dell'intervento demandato al professionista attestatore è, in effetti, quello di vagliare funditus, oltre alla veridicità dei dati che compongono il piano, anche la fattibilità delle corrispondenti proiezioni economiche e patrimoniali-finanziarie. In fondo all'attestatore è richiesta l'analisi, secondo una prospettiva di indipendenza, delle probabilità di successo del piano, attraverso la disamina di tutti i fattori di rischio che orbitano sulla sua esecuzione e della somma degli effetti dei fattori di rischio anche in termini di tempistica e di misura di pagamento dei creditori.*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 1521 del 2013, hanno rimarcato la primaria funzione informativa, nell'interesse del Tribunale e dei creditori dell'impresa in crisi, ricoperta dall'attestatore, il cui contributo deve essere completo anche e soprattutto nella svia funzione di illustrazione degli aspetti di criticità del piano, in modo tale che "di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto", nel presupposto che "i creditori ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni [...] al cui soddisfacimento sono per l'appunto deputati a provvedere dapprima il professionista attestatore [...] e quindi il commissario giudiziale".

L'analisi delle condizioni di fattibilità presuppone, allora, la formulazione di un giudizio prognostico concreto e non assiomatico sulla realizzabilità futura della prospettiva concordataria e solutoria intrapresa. Nel perimetro della fattibilità rientra, in definitiva, la realizzabilità concreta dell'ipotesi prospettata nel piano concordatario, che in tanto può essere considerato fattibile, in

quanto si mostri realisticamente in grado di raggiungere gli obiettivi prefigurati, nei tempi e secondo le modalità programmate, anche in termini di risultati attesi dai creditori". Poiché nel caso di specie, come evidenziato dai rilievi del CG, le incompletezze dell'attestazione e gli scostamenti dei valori del passivo e dell'attivo rappresentati dalla società rispetto a quelli reali risultano di ampiezza tale da non consentire una corretta informazione né un giudizio di fattibilità del piano, va, quindi, disposta la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

P.Q.M.

REVOCA l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della San Valeriano Srl (CF: 02584590042), con sede formale in Frabosa Sottana (CN) Piazzale Cavarero 43/A/29

Savona, 25/10/2020

Il Presidente
Luigi Acquarone